



COMUNE DI DORGALI

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50

servizisociali@comune.dorgali.nu.it servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it

PROVINCIA DI NUORO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE Periodo Gennaio-Dicembre 2023 LEGGE N. 431/98 ART. 11

Art. 1

Finalità e principali riferimenti normativi

Con il presente Bando la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, sostiene i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2023.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia:

- alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 come integrato con Decreto del Ministro della Mobilità n. 290 del 19/07/2021;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08 settembre 2023.

Art. 2

Destinatari e requisiti per l'accesso ai contributi

a) **Destinatari dei contributi** sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Dorgali e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Dorgali e nell'abitazione oggetto del contratto di locazione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento di presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato nel 2023.

L'interruzione della locazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali: il contributo relativo al periodo eventualmente non maturato costituirà economia da utilizzare nell'anno successivo.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

b) **Il contratto di locazione deve:**

- essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
- risultare regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda (art. 2 comma 1 L. 431/98);

c) **Il canone di locazione deve incidere sul valore ISEE del nucleo familiare** in misura:

- superiore al 14%, per ISEE corrente o ordinario uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 14.657,24 _ come da Circolare INPS n. 35 del 03/04/2023 - **Fascia A**;

- superiore al 24%, per ISEE corrente o ordinario uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 16.744,00 _ come da DGR 4/50 del 16/02/2023 – **Fascia B**;

Art. 3

Cause di esclusione o inammissibilità

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

Non sono ammessi:

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo (ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89) sito in qualsiasi località del territorio nazionale; nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 4

Cumulabilità con altri contributi

In base a quanto disposto dalla DGR 29/5 del 08/09/2023, non sono ammesse al contributo erogato in base al Fondo oggetto del presente Bando le istanze presentate dagli utenti percettori durante l'annualità in corso della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza; la suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione sarà valutata mensilmente.

Art. 5

Determinazione dell'ammontare del contributo

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE del richiedente, mentre per le fasce B al 24%.

La misura del contributo (C) si determina sottraendo al canone annuo effettivo (CA) il canone sopportabile (CS) nel rispetto dei limiti massimi sotto indicati:

- per la **fascia A** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE del nucleo familiare e non potrà essere superiore a € 3.098,74;
- per la **Fascia B** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente sarà destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE del nucleo familiare e non potrà essere superiore € 2.320,00;

L'ammontare del contributo non può essere superiore alla differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare beneficiario.

Esempio di calcolo

Reddito ISEE del nucleo familiare	€ 10.000,00
Fascia di appartenenza	A
Percentuale di massima incidenza del canone sul reddito	14%
Canone annuo effettivo_ CA	€ 3.600,00
Canone sopportabile _ CS: 14% di € 10.000,00	€ 1.400,00
Ammontare massimo del contributo CA-CS: € 3.600,00 - € 1.400,00	€ 2.200,00

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime indicate nel presente articolo, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Art. 6

Modalità di assegnazione del contributo

Il Comune pone in essere tutte le azioni necessarie affinché il procedimento si concluda con l'erogazione delle risorse ai beneficiari nel minor tempo possibile.

La liquidazione del contributo a ciascun beneficiario è subordinata alla liquidazione dei fondi da parte della Regione a favore del Comune di Dorgali e alla disponibilità contabile delle somme assegnate.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto i contributi calcolati a favore di ciascun beneficiario inserito nelle fasce A e B saranno ridotti proporzionalmente in eguale misura percentuale fino all'occorrenza delle risorse disponibili.

La liquidazione del contributo sarà effettuata in seguito all'acquisizione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione.

Il contributo è erogato con decorrenza 01/01/2023, o dalla data di stipula del contratto nel caso sia successiva al 01/01, e sino al 31/12/2023, o sino alla data di scadenza o recesso del contratto; è proporzionale ai mesi di validità del contratto stesso ed è erogato per le mensilità per le quali si dimostri l'effettivo e regolare pagamento del canone di locazione.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11 della L. 431/98, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le istanze dovranno essere presentate entro il termine improrogabile del **30/11/2023**, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Dorgali, compilati in ogni parte e corredati da tutta la documentazione richiesta all'art. 8 del presente Bando pena la non ammissibilità dell'istanza.

La documentazione, scannerizzata in **formato PDF** e preferibilmente in un unico file, dovrà essere trasmessa **tramite mail** agli indirizzi:

- servizisociali@comune.dorgali.nu.it o protocollo@comune.dorgali.nu.it
oppure **tramite pec** agli indirizzi:
- servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it o protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it
o **consegnata a mano** all'ufficio protocollo.

Art. 8

Documentazione

La domanda di accesso al contributo viene presentata sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

La presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione potrà essere completata entro la data del 15/01/2024.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per la seguente documentazione che deve essere allegata in copia:

- contratto di locazione dell'immobile da cui si rilevi la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

- ricevuta di versamento dell'imposta di registrazione del contratto eventualmente rinnovato alla scadenza;
- titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio;
- ricevute, o specifica dichiarazione sottoscritta dal locatario, attestanti l'effettivo pagamento del canone di locazione per il periodo gennaio - dicembre 2023; nelle stesse dovrà risultare inequivocabilmente: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo pagato, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile e l'importo pagato mensilmente distinto tra canone e oneri accessori.

Nell'istruttoria del procedimento in oggetto trova applicazione, nell'ottica della semplificazione amministrativa, l'art. 18 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 8

Formazione della graduatoria

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 11 del presente bando, trascorsi i termini per la presentazione delle domande, eseguirà l'istruttoria con il fine di individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire le risorse tra i beneficiari qualora le risorse stanziare non siano sufficienti e liquidare le somme assegnate.

Il comune istruirà le domande presentate verificandone completezza e regolarità. Procederà quindi alla definizione della graduatoria provvisoria con l'indicazione degli ammessi e i non ammessi al contributo e, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Dorgali, potrà essere approvata la graduatoria definitiva degli aventi titolo.

Art. 10

Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 221/99, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste anche dalla normativa citata, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base dell'attestazione non veritiera.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate rispetto a: situazione familiare, residenza, assegnazione quota affitto tramite reddito/pensione di cittadinanza potendo verificare i dati acquisiti con quelli presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98).

Art. 11

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Casula, Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Dorgali, reperibile al 0784/927242 o all'indirizzo mail servizisociali@comune.dorgali.nu.it.

Art. 12

Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nell'Albo Pretorio del Comune di Dorgali e nella home page del sito istituzionale.

La stessa pagina dovrà essere dedicata al Fondo in argomento e raccogliere, oltre tutte le informazioni utili al cittadino, tutti gli atti relativi al procedimento, tra cui la graduatoria provvisoria e quella definitiva.

Art. 13

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Dorgali, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento e, successivamente alla conclusione dello stesso, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Maria Teresa Casula